

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1258

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**

(DIANA)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

e col **Ministro della sanità**

(GARAVAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993,
n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole
danneggiate dall'infezione di afta epizootica

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'epidemia di afta epizootica manifestatasi nei primi mesi del 1993 sul territorio nazionale ha destato allarme e preoccupazione soprattutto in coloro che operano nel settore zootecnico o sono comunque ad esso collegati.

Per circoscrivere l'epidemia sono state assunte drastiche restrizioni nella movimentazione del bestiame sul territorio nazionale, soprattutto nelle province in cui erano stati accertati i primi focolai, per cui si è giunti rapidamente all'isolamento dei territori infetti, evitando così il diffondersi della malattia nelle aree limitrofe.

L'epidemia, causata da un ceppo virale di origine mediorientale, ha avuto origine da animali importati dai Paesi dell'Est europeo e fatti transitare attraverso la Croazia, nel cui territorio, tra l'altro, non risultano segnalati focolai di detta malattia.

L'Italia è da considerarsi un paese a rischio, a differenza degli altri paesi CEE, poichè importa considerevoli quantità di bestiame destinato prevalentemente all'ingrasso (circa 2.000.000 di bovini, 1.800.000 agnelli, oltre 2.000 suini). Ciò accresce sicuramente la nostra vulnerabilità e conseguentemente la vigilanza dovrebbe essere più incisiva al fine di esplicitare maggiormente una più attiva prevenzione per non trovarci sempre a «curare» cioè a distruggere gli allevamenti, chiudere i mercati, sospendere o comunque interferire sulle esportazioni dei nostri prodotti agroalimentari.

L'Italia inoltre esporta biotecnologie e notevoli quantità di embrioni, di seme (proveniente da animali riproduttori puri e di elevata genealogia) e riproduttori verso i Paesi comunitari e terzi.

I danni relativi al blocco delle commercializzazioni sono incalcolabili e qualora si dovesse ritornare alla vaccinazione si ag-

giungerebbe l'impossibilità, come in passato, di esportare materiali da riproduzione ed animali vivi nei Paesi indenni. A tal riguardo si ricorda come la direttiva del Consiglio della Comunità europea del 26 giugno 1990, 90/423/CEE, che detta le norme comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, di profilassi e di abbattimento del bestiame, stabilisce che una politica comunitaria di «non vaccinazione» è sempre preferibile.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a partire dal 1987, proprio a seguito della grave infezione dell'afta epizootica nel 1985, ha finanziato il Piano sanitario pilota, permettendo, tramite la gestione dell'AIA (Associazione italiana allevatori), l'attuazione di Uffici tecnici sanitari (UTS) capaci di ricevere, valutare ed attivare soluzioni operative per le problematiche relative alla sanità animale, nel rispetto delle competenze istituzionali e pratiche degli organismi e delle figure professionali esistenti.

L'UTS svolge un ruolo di interfaccia tra allevatore (APA) e Sistema sanitario nazionale (UUSLL) per contribuire in particolare al successo delle attività di risanamento e di profilassi indiretta pianificata.

Appena sono stati accertati i primi focolai di afta epizootica sul territorio nazionale, l'AIA ha provveduto sollecitamente ad informare le APA e le Associazioni nazionali di razza sulla gravità della situazione, invitando tutti i veterinari addetti agli UTS a concentrare l'attenzione sulla evoluzione della epizootia, sensibilizzando tutti gli allevatori a rispettare le norme per una idonea profilassi diretta contro il *virus* aftoso, ed a segnalare ogni eventuale anomalia riscontrata negli animali allevati.

Al fine di consentire l'attuazione di un più razionale piano di controllo dell'epidemia aftosa, la Basilicata, regione dove si

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono riscontrati i primi focolai, ha richiesto la collaborazione dei veterinari convenzionati con gli UTS delle APA di Potenza e di Matera per l'attuazione dei piani di assistenza tecnico-sanitaria e per realizzare su tutto il territorio di propria competenza il censimento ed il monitoraggio degli allevamenti e la visita clinica degli animali aftosensibili.

Allo stesso personale sono state attribuite le funzioni proprie dei veterinari ufficiali del servizio sanitario regionale.

Per quanto riguarda i controlli funzionali e l'attività dei Libri genealogici, l'AIA ha provveduto con solerzia a comunicare alle APA le indicazioni da seguire e le precauzioni da porre in essere in conseguenza dell'afta epizootica per lo svolgimento dei controlli stessi. Nelle zone dichiarate infette il personale APA non accede negli allevamenti.

Nelle zone di protezione (zone limitrofe alle infette per un periodo di 60 giorni) le APA hanno esercitato i controlli funzionali ed i sopralluoghi dei tecnici, attenendosi a severe norme di profilassi.

Al fine di ridurre gli incalcolabili danni di immagine, le conseguenti perdite di produzione e quelle dovute al blocco della commercializzazione, ma soprattutto per evitare il ripetersi di analoghi episodi si è provveduto:

1) ad adottare provvedimenti di chiusura immediata e totale delle importazioni dai Paesi terzi, presso i quali sono stati segnalati casi di afta epizootica;

2) sono state individuate le aziende sul territorio nazionale che hanno importato, di recente, animali provenienti dai Paesi infetti e sono state attivate da parte dei servizi veterinari delle USL controlli tesi ad evitare la diffusione del contagio.

L'epidemia aftosa si è sviluppata nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Veneto. Sono stati accertati complessivamente 54 focolai, in cui sono stati abbattuti complessivamente 7.977 capi di bestiame, di cui 3.249 bovini, 193 bufalini, 910 suini, 3.031 ovini e 594 caprini.

Gli indennizzi a favore delle aziende che hanno subito l'abbattimento del bestiame sono liquidati dalle regioni territorialmente competenti, secondo le modalità e le procedure della legge n. 218 del 1988. È previsto il risarcimento totale del valore di mercato degli animali abbattuti, accertato sulla base delle rilevazioni di mercato pubblicate settimanalmente dai bollettini ISMEA. È previsto anche l'indennizzo nella misura dell'80 per cento del valore delle produzioni zootecniche e delle scorte contaminate e distrutte. Inoltre sono rimborsate tutte le spese di disinfestazione.

Sono previsti anche interventi a favore delle aziende che hanno subito gli abbattimenti, per il mancato reddito per il periodo di fermo biologico dell'allevamento imposto dall'Autorità sanitaria. Detti interventi possono essere attivati dai Consorzi di difesa delle produzioni agricole, per i propri soci, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 185 del 1992. I parametri e le modalità per la erogazione degli aiuti sono stati fissati con decreto di questo Ministero del 18 marzo 1993, n. 100.460.

La vigente legislazione, sia nazionale che comunitaria, non prevede alcuna disposizione per il ristoro dei danni subiti dalle aziende esterne ai focolai, per la distruzione del latte sospetto di contaminazione, che non abbiano potuto beneficiare dei pascoli e che non abbiano potuto immettere sul mercato bestiame pronto per la commercializzazione. Anche le cooperative agricole delle province in cui si sono sviluppati i focolai di afta hanno subito danni economici per le riduzioni dei conferimenti e per i maggiori costi di lavorazione dei prodotti sospetti di contaminazione.

La nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con la legge 14 febbraio 1992, n. 185, all'articolo 2, comma 1, prevede che le regioni per far fronte ai danni alle produzioni agricole e alle strutture fondiarie derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessa-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione dell'evento dannoso la proposta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di declaratoria dell'evento stesso, indicando anche le provvidenze da applicare nei territori danneggiati previste dalla stessa legge n. 185 del 1992.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede nei 30 giorni successivi alla emanazione del decreto di declaratoria, sulla base della proposta regionale.

Per le avversità verificatesi nel periodo maggio-settembre 1992, la Regione Puglia non ha potuto rispettare i termini previsti dalla richiamata normativa per la lunga crisi politica che per oltre sei mesi ha paralizzato l'attività della giunta regionale, per cui ha assunto le deliberazioni oltre il previsto termine perentorio.

Per ovviare a tale inconveniente e non recare ulteriori danni agli operatori agricoli che già versano in grave difficoltà economiche per le ripetute avversità che per un decennio hanno determinato insostenibili indebitamenti dei bilanci aziendali, si rende necessario ricondurre nei termini di legge le richiamate delibere di giunta tardivamente assunte e consentire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di procedere alla emissione del decreto di declaratoria per l'attivazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale nei territori colpiti.

* * *

Per intervenire a favore dei produttori agricoli delle aree danneggiate, è stato predisposto l'allegato provvedimento legislativo che prevede interventi nelle aree in cui si sono sviluppati i focolai di afta. È prevista anche la proroga dei termini prentori per la regione Puglia, previsti dalla legge n. 185 del 1992.

In particolare il presente decreto prevede quanto segue.

L'articolo 2 prevede interventi contributivi per l'indennizzo del latte distrutto per sospetta contaminazione, nella misura dell'80 per cento del valore accertato dalla regione, nelle zone di protezione e di sorveglianza.

L'articolo 3 prevede il consolidamento in mutui decennali delle rate delle operazioni di credito agrario in scadenza entro il corrente anno 1993, a favore dei produttori agricoli zootecnici che abbiano subito un danno sulla produzione lorda vendibile non inferiore al 35 per cento.

L'articolo 4 consente il parziale recupero dei maggiori costi sostenuti dagli allevatori per la mancata utilizzazione dei pascoli e per il mantenimento forzoso in azienda degli animali pronti per la immissione sul mercato. È prevista la erogazione di un contributo *una tantum* per capo presente in azienda, differenziato per le singole specie.

L'articolo 5 prevede finanziamenti quinquennali a tasso agevolato a favore degli organismi cooperativi e dell'associazione dei produttori che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici, che abbiano subito riduzioni nei conferimenti in misura non inferiore al 35 per cento o che abbiano dovuto sostenere maggiori costi per la lavorazione dei prodotti sospetti di contaminazione.

L'onere finanziario per gli interventi previsti dal presente decreto a favore di soggetti danneggiati dall'insorgenza dell'afta è previsto dall'articolo 6 in lire 7, 5 miliardi per il 1993 e 43 miliardi per il 1994.

L'articolo 7 prevede la sospensione per la regione Puglia della decorrenza dei termini previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per consentire la declaratoria di avversità atmosferiche verificatesi in Puglia per le quali la regione ha assunto la delibera oltre il termine di legge.

L'articolo 8 contiene la norma finanziaria che reca uno stanziamento di lire 7,5 miliardi a carico dell'esercizio 1993, ivi compresa la prima annualità di interessi a carico dello Stato per i mutui di cui all'articolo 5, nonchè lire 35 miliardi e lire 8 miliardi per la corresponsione anticipata nel 1994 delle quote di interesse a carico dello Stato in relazione ai mutui di cui agli articoli 3 e 5.

RELAZIONE TECNICA

L'epidemia di afta epizootica manifestatasi nei primi mesi del corrente anno 1993 nelle Regioni Veneto, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria ha prodotto danni particolarmente gravi sia all'interno di focolai, che nelle aree circostanti di protezione e di sorveglianza.

I danni all'interno dei focolai sono indennizzati agli aventi diritto secondo le procedure e le modalità di cui alla legge n. 218 del 1988, mentre quelli accertati nelle aree di protezione e sorveglianza devono trovare ristoro con il presente decreto.

1. Sulla base delle informazioni pervenute dalle regioni risulta che il latte distrutto nelle zone di protezione e di sorveglianza è stimato in quintali 16.000. Considerando un prezzo unitario di lire 80.000 il quintale, risulta un danno di lire 1.280.000.000 comportante un onere di lire 1.000.000.000 per l'applicazione dell'articolo 2, che prevede un indennizzo pari all'80 per cento del danno accertato:

$$\text{quintali } 16.000 \times 80.000 \times 80 \text{ per cento} = 1.000.000.000 \text{ (arr.)}$$

2. Le aziende agricole colpite dall'afta sono particolarmente indebitate, soprattutto quelle ricadenti nelle regioni meridionali in cui negli ultimi anni si sono susseguiti continui e ripetuti eventi calamitosi.

Si stima che saranno poste in essere operazioni di mutui decennali per il pagamento delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 1993, per l'ammontare di lire 50 miliardi. Applicando il tasso di riferimento del 15,25 per cento ed il tasso medio a carico dello Stato del 7 per cento, deriva un onere per l'applicazione dell'articolo 3 di lire 3.500 milioni all'anno per 10 anni:

$$50.000.000.000 \times 7 \text{ per cento} = 3.500.000.000 \text{ (limite impegno 10 anni)}$$

3. Nelle aree di protezione e di sorveglianza si stima la presenza di circa 20.000 capi bovini e bufalini e di circa 50.000 capi suini e ovi-caprini che per effetto delle ordinanze regionali abbiano subito la limitazione di movimentazione, senza poter utilizzare peraltro i pascoli.

Per la concessione di un contributo di lire 150.000 per capo bovino e bufalino ed un contributo di lire 30.000 per capo ovi-caprino e suino occorre una spesa complessiva di lire 4,5 miliardi per l'applicazione dell'articolo 4:

$$\text{n. capi } 20.000 \times \text{lire } 150.000 = \text{lire } 3.000.000.000;$$

$$\text{n. capi } 50.000 \times \text{lire } 30.000 = \text{lire } 1.500.000.000.$$

4. Anche le cooperative agricole e le associazioni dei produttori agricoli e zootecnici, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, hanno subito danni a seguito dei minori conferimenti.

Le minori entrate e le maggiori spese per la lavorazione dei prodotti contaminati sono valutate in lire 30 miliardi, che costituiscono la massa finanziaria del prestito quinquennale previsto dall'articolo 5. Il conseguente onere finanziario è calcolato in lire 2.000 milioni, applicando il tasso di riferimento per i prestiti di esercizio del 14,15 per cento ed il tasso medio di concorso pubblico del 6,7 per cento circa:

$30.000.000.000 \times 6,7 \text{ per cento} = 2.000.000.000 \text{ arr. (limite impegno 5 anni)}$.

L'onere complessivo per l'applicazione degli interventi previsti dal presente decreto-legge è di lire 7.500.000.000 per il 1993, di lire 43.000.000.000 per il 1994.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica.

Decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993.

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi a favore delle aziende agricole, singole o associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.

Articolo 2.

1. A favore dei produttori agricoli e zootecnici, le cui aziende, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai di afta, individuate delle regioni con proprie ordinanze, abbiano distrutto le produzioni di latte per sospetta contaminazione, è concesso un indennizzo pari all'80 per cento del valore accertato dalla Regione.

Articolo 3.

1. Per il pagamento delle rate dei prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1993, ai produttori agricoli zootecnici delle province colpite dall'afta epizootica, che abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione zootecnica lorda vendibile, possono essere concessi finanziamenti ad ammortamento decennale, al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

2. Le rate indicate al comma 1 sono prorogate fino all'erogazione dei finanziamenti decennali, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Articolo 4.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza, che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda il bestiame pronto per il mercato, sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame per i mesi di marzo e aprile 1993, nella misura di lire 150.000 per capo bovino e bufalino e di lire 30.000 per capo suino ed ovicaprino.

Articolo 5.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori riconosciuti, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli zootecnici, che abbiano subito una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35 per cento nelle tre campagne precedenti l'epidemia aftosa, o che abbiano dovuto sostenere costi superiori al 35 per cento per la lavorazione dei prodotti sospetti di contaminazione, possono beneficiare di prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato nei limiti delle minori entrate o delle maggiori spese.

Articolo 6.

1. Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994, che sarà ripartita tra le regioni interessate con decreto del Ministro

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'agricoltura e delle foreste sulla base dei rendiconti di spesa presentati dalle stesse regioni.

Articolo 7.

1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 è sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Articolo 8.

1. All'onere per l'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, pari a lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente riduzione della disponibilità del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente alla quota concernente le finalità vincolate del Fondo stesso.

2. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 3, comma 1, valutata in complessive lire 35 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

3. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 5 per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, valutata in complessive lire 8 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il Presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - DIANA - BARUCCI - SPAVENTA
- GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO